

convenuto di liberare immediatamente, in loro favore, la porzione d'immobile occupata riducendo in pristino lo stato dei luoghi con condanna al pagamento della somma di € 20.000,00 per l'illegittima occupazione del terreno oltre alla condanna alle spese di lite.

Si costituiva ritualmente il convenuto il quale eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di parte attrice atteso che essi, come affermato nell'atto di citazione, sono meri livellari e non già proprietari del terreno per cui è causa.

Occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del diritto di livello di antichissima istituzione.

Trattasi di un diritto reale assimilabile all'enfiteusi ove il proprietario dell'immobile s'identifica con un ente pubblico od una comunità organizzata di soggetti che persegue interessi pubblicistici, mentre il livellario è un privato che solo temporaneamente e su concessione della P.A. può utilizzare detto immobile per fini particolari e privatistici.

L'uso privato ed esclusivo del bene a destinazione pubblicistica è consentita dietro corresponsione di un'indennità detta appunto "livello".

Ne segue che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di usi civici, la qualità dei comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali, come anche alle amministrazioni separate costituite ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento, proprio al fine di assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie, la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedurali del provvedimento autorizzativo dell'alienazione. Sez. 2, Sentenza n. 21488 del 30/11/2012.

Pertanto, l'occupante abusivo di terreno in uso civico appartenente ad un Comune, a fronte del potere del Commissario regionale degli Usi Civici di emettere a suo favore il provvedimento amministrativo di legittimazione dell'occupazione, è titolare di una posizione di mero interesse legittimo, la quale assume natura e consistenza **di diritto soggettivo reale, opponibile "erga omnes"**, solo se e quando tale provvedimento

venga emanato ed approvato con decreto del Capo dello Stato (artt. 9 e 10 legge 16 giugno 1927 n. 1766). Pertanto, l'occupante che consegue detto provvedimento di legittimazione, debitamente approvato, non può agire per il risarcimento dei danni in relazione ad eventi anteriori al momento in cui è divenuto proprietario del fondo. Sez. 1, Sentenza n. 5906 del 27/05/1995

Non v'è dubbio, pertanto che il livellario, ha legittimazione processuale attiva e passiva per tutte le controversie afferenti l'uso del bene concesso.

E' necessario tuttavia che detta legittimazione venga provata mediante deposito del provvedimento di legittimazione all'uso privatistico del bene pubblico.

Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio atteso che dalle cartelle esattoriali depositate nella produzione di parte attrice non emerge né si rileva la qualità di livellario del de cuius **Capocione Francesco** né detta qualità emerge dagli atti amministrativi pure prodotti dagli istanti.

A ben vedere ed intendere l'atto di citazione, si osserva che il presente giudizio è stato introdotto al fine di **rivendicare il possesso** dell'immobile.

Ne segue che se pure la prova della legittimazione processuale non dev'essere fornita in modo rigoroso, mediante la produzione dei titoli di provenienza, deve comunque provarsi la situazione di fatto legittimante l'introduzione del giudizio possessorio, perdurante sino al momento del preteso spoglio (che tra l'altro non viene neppure connotato nel tempo).

Anche tale prova manca nel caso in esame.

Ne segue la fondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto anche limitatamente al profilo della tutela possessoria dell'immobile per cui è causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico di parte attrice, in solido, e liquidate in favore del procuratore antistatario di parte convenuta in € 3.600,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile – in persona del Giudice in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

[REDACTED]
[REDACTED] tutti quali eredi di **[REDACTED]** contro **[REDACTED]**

 ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:

- 1) Rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
- 2) Condanna parte attrice, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto vittorioso, e per esso del procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 3.600,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese professionali come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 04/01/15

IL GU
dott.ssa Maria Rosaria Pupo